



MINISTERO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA

SESTO CENSIMENTO GENERALE


DELLA

POPOLAZIONE DEL REGNO

ISTRUZIONI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO

ed

Estratto della Legge e del Regolamento per l'esecuzione del VI Censimento generale della popolazione




ROMA

GRAFIA (TIPOGRAFIA DELL'UNIONE EDITRICE)


Via Federico Cesi, 45

1921



INDICE

I. Compito affidato agli Ufficiali di censimento	Pag. 5
II. Operazioni preliminari	6
Significato di alcuni vocaboli adoperati in queste Istruzioni	7
IV. Compilazione dello Stato di sezione provvisorio.	12
V. Distribuzione e compilazione dei Fogli di famiglia	15
VI. Scheda speciale per i Comuni ove sono famiglie che parlano una lingua (o dialetto) diversa dall'italiana.	33
VII. Ritiro dei Fogli di famiglia e verificaione di essi	35
VIII. Compilazione dello Stato di sezione definitivo	38
<i>In allegato</i> : Estratto della Legge e del Regolamento per l'esecuzione del VI Cen- simento generale della popolazione	41





ISTRUZIONI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO

I.

Compito affidato agli Ufficiali di censimento

1. — L'opera che, in occasione del VI censimento generale della popolazione, deve essere svolta dagli Ufficiali di censimento è molto importante, perchè ad essi sono affidati la raccolta ed il controllo delle notizie individuali di tutti gli abitanti del Regno, da inserirsi nei *Fogli di famiglia*. Dalla minore o maggiore cura che essi porranno nella raccolta di quelle notizie e dalla maggiore o minore diligenza con cui essi ne faranno il controllo, dipende il successo di tutte le diverse elaborazioni statistiche di questa grande indagine demografica.

Occorre quindi che gli Ufficiali di censimento, più che diligenti esecutori di disposizioni, siano veri e propri collaboratori dell'Amministrazione centrale e di quella comunale nella raccolta dei dati, e che, resisi conto dell'alta importanza sociale di questa inchiesta, sappiano togliere dall'animo di tutti coloro che essi avvicineranno ogni preoccupazione o diffidenza sulle finalità di queste rilevazioni decennali, che hanno puri ed esclusivi scopi demografici, e non si propongono alcun recondito fine di carattere fiscale.

Gli Ufficiali di censimento, oltre a formarsi un giusto ed esatto concetto del valore di queste ricerche periodiche, che servono a dare, a un momento dato, una rappresentazione esatta della situazione della popolazione del nostro Paese, debbono rendersi conto del valore e della portata dei singoli quesiti, per poter fornire al censito tutti i chiarimenti necessari, e per poter poi integrare le eventuali deficienze dei *Fogli di famiglia* e correggere gli errori che in essi vi fossero.

2. - A dare agli Ufficiali di censimento le nozioni che sono ad essi assolutamente indispensabili per compiere il loro mandato, valgono le seguenti note con cui si illustrano, per ordine di tempo, le varie operazioni, che agli Ufficiali stessi sono affidate.

II.

Operazioni preliminari

3. - Non appena il Comune avrà proceduto alla nomina degli Ufficiali di censimento, e si sarà fatto loro prendere cognizione della legge e del regolamento per la parte che li riguarda, e che trovasi riprodotta in allegato alle presenti Istruzioni, verrà loro assegnata una zona del territorio comunale nella quale essi dovranno compiere il loro ufficio. Naturalmente queste zone varieranno per estensione, a seconda del numero degli abitanti, e a seconda che essi siano più o meno agglomerati in centri abitati.

4. - La Commissione comunale di censimento avrà precedentemente ripartito il Comune in *frazioni* (cioè in zone di territorio che, per la loro situazione, per le abitudini dei loro abitanti, o per altre ragioni di carattere amministrativo o topo-

grafico, comprendono un notevole nucleo di popolazione, facilmente separabile dal resto) e in *sezioni* (divisioni di territorio fatte per il solo scopo del censimento) nelle quali si ripartiscono le frazioni.

5. - L'Ufficio comunale consegnerà a ciascun Ufficiale di censimento un foglio in cui saranno indicati i nomi delle vie o piazze, e delle strade suburbane o rurali, che si trovano nella zona comunale ad ognuno di essi assegnata, con i numeri civici estremi (massimo e minimo) dei fabbricati, e rilascerà a ciascuno di essi una tessera di riconoscimento, colla quale essi potranno avere accesso alle abitazioni per compiere il loro ufficio.

III.

Significato di alcuni vocaboli adoperati in queste Istruzioni

6. - A questo punto è bene che l'Ufficiale di censimento si renda conto della diversa significazione che, agli scopi dell'inchiesta, hanno i seguenti vocaboli: FABBRICATI - CASE - ABITAZIONI - LOCALI - FAMIGLIE E CONVIVENZE.

* * *

FABBRICATO. — È un vocabolo generico con cui si designa una costruzione di solito in mattoni, ma anche composta di altro materiale: legno, paglia (per le baracche e capanne), che serva o possa servire ad uso di abitazione. Nei riguardi di un censimento esclusivamente demografico, qual'è l'attuale, i fabbricati che non hanno o non possono avere questa destinazione, pur ricevendo una numerazione progressiva insieme agli altri, vanno considerati soltanto nello *Stato di sezione provvisorio* di cui si dirà in appresso.

* * *

CASA. — È l'edificio propriamente destinato ad uso di abitazione, che si può comporre di uno o più piani, e avere una o più scale di accesso alle abitazioni.

* * *

ABITAZIONE. — È la parte abitata o abitabile di una casa, con una o più porte di accesso sugli androni, i pianerottoli, ecc.

* * *

LOCALI. — Con questa parola, di più ampia significazione della precedente, si designano non soltanto le *abitazioni*, ma anche quegli appartamenti o altri ambienti che non siano destinati ad abitazione (uffici, banche, studi, aziende commerciali e industriali, ecc.) e se ne fa uso nella compilazione del riassunto dello *Stato di sezione provvisorio*, appunto perchè in esso si registrano anche gli ambienti che, pur essendo abitabili, non sono destinati ad abitazione.

* * *

FAMIGLIA. — Generalmente la *famiglia* di censimento corrisponde al concetto comune di aggregato di due o più persone, unite da vincolo di sangue o di affinità e conviventi sotto un medesimo tetto. Vanno però considerati come facenti parte della famiglia, anche coloro che abitualmente convivono con essa, senza avere alcun vincolo di parentela, per ragioni di servizio (domestici), di impiego (istitutori) e simili.

Inoltre si considerano tra i componenti la famiglia anche coloro che alloggiano nei locali da essa occupati e partecipano in qualità di *dozzinanti*, o altra forma di convivenza, ai pasti della famiglia. Infine vanno conteggiati come componenti la famiglia anche gli *ospiti*, che nel giorno del censimento si trovano presso

la famiglia, avendo trascorsa nell'abitazione di essa la notte del censimento.

È ovvio che anche le persone che vivono da sole o perchè non hanno una famiglia propria, o perchè, pur avendola, vivono separati da essa, costituiscono una famiglia, e devono ricevere un proprio *Foglio di famiglia*. Parimente la persona sola, o con qualche congiunto, che, pur alloggiando presso una famiglia, non partecipa alla vita in comune di questa, e forma quindi una entità economica familiare distinta, deve ricevere un proprio *Foglio di famiglia*. È il caso dei subaffittuari, che hanno soltanto l'alloggio nell'abitazione in cui vengono censiti.

• CONVIVENZA. — È l'aggregato di più persone unite a vita in comune o per scopi religiosi, militari, di istruzione, ecc., o per esigenze di alloggio, di cura e simili. Sono del primo tipo i convitti, gli orfanotrofi, i conventi, le caserme, le carceri, ecc.; del secondo, gli alberghi, le pensioni, gli ospedali, le case di salute, ecc.

7. — Tracciato l'itinerario che l'Ufficiale deve percorrere nella visita preliminare che egli farà nella zona che gli è assegnata, visita che deve servire ad accertare il numero dei locali, raccoglierà durante la medesima in un prospetto (lo *Stato di sezione provvisorio*) le notizie che sono richieste nel modello che qui sotto riproduciamo:

Riassunto per ogni Sezione del numero dei locali nelle case abitabili.

(Nell'ultima pagina dello Stato di Sezione).

Locali abitati: (col. 5)

da una famiglia _____

da due o più famiglie _____

Locali occupati: per uso diverso da quello

di alloggio (col. 8) _____

Locali vuoti: (col. 9)

disponibili perchè non affittati _____

affittati, ma non occupati _____

TOTALE DEI LOCALI _____

Locali che si compongono:

(col. 4)

di 1 stanza _____

» 2 stanze _____

» 3 » _____

» 4 » _____

» 5 » _____

» 6 » _____

» 7 o più » _____

TOTALE DEI LOCALI _____

Numero complessivo delle famiglie _____

» » » convivenze _____

Totale dei presenti nelle famiglie e nelle convivenze _____

IV.

Compilazione dello "Stato di Sezione provvisorio"

8. - È necessario che l'Ufficiale di censimento compili con molta cura questo *Stato di sezione provvisorio*, perchè esso costituisce l'elemento fondamentale per tutte le successive operazioni e specialmente per la buona redazione del *Foglio di famiglia (o convivenza)*, che è l'unico modello di rilevazione adottato per questo censimento.

9. - Per prima cosa occorre dunque che egli sappia quali sono le notizie che si raccolgono con questo prospetto.

Nella *colonna 1* verranno elencati i *nomi delle strade e piazze* che l'Ufficiale di censimento deve percorrere, nomi e strade che vanno raggruppati per ordine di *località*; l'Ufficiale cioè dovrà prima percorrere ed annotare il nome delle strade del centro principale, se questo sia compreso nella sua sezione, poi quelle dei nuclei più vicini al centro principale, ed infine quelle delle località nelle quali si trovano le case sparse.

Nella *colonna 2* si segnerà il *numero civico* di tutti i fabbricati che l'Ufficiale di censimento avrà visitato, sia che essi siano abitati, sia che servano ad uso diverso da quello di abitazione (col. 10). Nessun edificio deve essere omissso nello *Stato di Sezione provvisorio*.

Nella *colonna 3* si indicherà il *piano* nel quale è situata l'abitazione occupata dalla famiglia che dovrà essere censita.

Si dirà piano *sotterraneo*, quando i locali di abitazione siano tutti al di sotto del piano stradale, oppure siano grotte scavate entro terra o nella roccia; *terreno*, quando gli ambienti siano al livello del piano stradale o sollevati di pochi gradini al di sopra di questo; si dirà poi, secondo i casi, *mezzanino, primo, secondo,*

terzo piano, ecc., ovvero che l'abitazione è situata in *più piani*, specificando, in tal caso, se è a terreno e a mezzanino, oppure se al primo e al secondo piano, e così via. Dovrà evitarsi la dizione generica *ultimo piano*, che non ha alcun valore, se non si conosce il numero dei piani sottostanti.

Si dirà che l'abitazione è *in soffitta*, se la famiglia dimora in sottotetti o in abbaini, e finalmente si dirà se la famiglia abita in una *bottega* o *stalla*, o in una *cava*, *baracca* o *capanna*, segnando, il nome specifico in questa stessa colonna 3.

Nella *colonna 4* per ogni piano che l'Ufficiale ha visitato dovrà segnare, quando il locale sia adibito ad uso di abitazione, il *numero delle stanze* di cui si compone, comprendendovi la cucina ed anche l'ingresso, quando questo sia così ampio da poter servire da alloggio, e non sia un corridoio di semplice accesso agli altri ambienti.

In questo elenco si dovrà anche indicare il numero delle stanze di cui si compongono i locali adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

Nella *colonna 5* si segnerà il *numero d'ordine* che la famiglia, o convivenza, ha nella Sezione.

La *colonna 6*, nella quale dovrà essere scritto il *numero dei componenti la famiglia*, non va riempita quando l'Ufficiale fa il suo primo giro, ma solo quando si recherà a ritirare i *Fogli di famiglia*, per potere dalle notizie in essi scritte desumere il numero dei presenti nella famiglia, o convivenza, nel giorno del censimento. Qualora due o più famiglie abbiano l'abitazione in comune, l'Ufficiale di censimento scriverà uno sotto l'altro, in corrispondenza ai rispettivi numeri d'ordine, il numero dei componenti di ciascuna.

Nella *colonna 7* si segnerà il *cognome e il nome* del capo di famiglia, che l'Ufficiale richiederà direttamente; se già non fosse a sua conoscenza, controllandolo poi col *Foglio di famiglia*.

Nella *colonna 8* si farà menzione di tutti i *locali* abitabili, che servono stabilmente ad un uso diverso da quello di alloggio, e cioè ad *ufficio, banca, studio, azienda industriale, commerciale, ecc.*

Nella *colonna 9* si annoteranno tutti i *locali vuoti*, specificando quali di questi siano *disponibili* perchè non affittati, e quali invece, pure essendo vuoti nel momento della rilevazione, siano già affittati e quindi *non disponibili*.

Nella *colonna 10*, « Osservazioni », si dovrà indicare per le *convivenze* quale ne sia la specie (albergo, pensione, convitto, convento, caserma, carcere, ecc.) e per gli stabili interamente destinati ad uso diverso da quello di alloggio si dovrà specificare l'uso al quale sono adibiti (*scuola, pubblico ufficio, opificio, officina*).

In questa stessa colonna si dovrà prendere nota anche della abitazione degli agenti diplomatici di Stati esteri per riferirne all'Ufficio comunale, che provvederà ad informarne il Ministero degli Esteri incaricato di raccogliere le notizie relative a queste persone.

Fatto il giro di tutta la zona ad essi affidata, e compilato colla massima diligenza lo *Stato di sezione provvisorio*, gli Ufficiali di censimento dovranno riassumere nell'apposito specchietto le notizie raccolte circa il numero dei locali e delle case abitabili, distinguendo i locali occupati secondo che sono abitati o adibiti ad uso diverso dall'alloggio, e quelli vuoti a seconda che siano o no affittati.

Dovranno inoltre riassumere il numero delle famiglie e delle convivenze, e segnare, dopo che avranno ritirati i *Fogli di famiglia*, il totale delle persone che in esse si trovano.

Nei Comuni dove notoriamente esistono famiglie di cittadinanza italiana, parlanti abitualmente un idioma non italiano, per essere le medesime discendenti da famiglie francesi o tede-

sche o slave, albanesi, greche, catalane, ecc., da tempo ivi stabilite, l'Ufficiale di censimento ne prenderà nota nello *Stato di sezione provvisorio*, segnando nella colonna « Osservazioni » il numero di queste famiglie e l'idioma che esse parlano abitualmente.

V.

Distribuzione e compilazione dei " Fogli di famiglia "

10. - Completato il primo giro di ricognizione e preparato lo *Stato di sezione provvisorio*, l'Ufficiale di censimento riceverà, per distribuirli al domicilio delle famiglie, i *Fogli di famiglia*, e in quei Comuni dove dalla popolazione si parla usualmente una lingua, o dialetto, diversa dall'italiana, anche la schedina per questa speciale rilevazione.

11. - Nell'effettuare la consegna dei fogli gli Ufficiali di censimento devono seguire lo stesso itinerario percorso nella visita fatta prima a ciascuna famiglia.

Se talune abitazioni, che non erano occupate o erano adoperate per uso diverso dall'abitazione al tempo della visita preliminare, fossero invece occupate da famiglie nel giorno della distribuzione a domicilio dei fogli, gli Ufficiali di censimento distribuiranno gli stampati in conformità dei mutamenti avvenuti, facendone annotazione nella colonna « Osservazioni » dello *Stato di sezione provvisorio*.

L'Ufficiale dovrà rilasciare ad ogni famiglia due esemplari del foglio, per cui egli dovrà ricevere dall'Ufficio comunale un numero di fogli uguale al doppio di quello delle famiglie o convivenze a lui risultante nel primo accertamento provvisorio; e riceverà inoltre un supplemento di fogli che gli dovrà servire di scorta per le eventuali omissioni, o per sciupio, ecc.

12. - Principale preoccupazione dell'Ufficiale di censimento deve essere quella di cercare che nessuno sfugga alla rilevazione e che i censiti rispondano a tutte le domande in modo esauriente, e ciò ad evitare che l'Ufficio centrale del censimento debba poi rimandare indietro i fogli, per ottenere le notizie omesse o per correggerle.

13. - Il *Foglio di famiglia* si compone di quattro facciate. La compilazione della prima e quarta facciata deve essere fatta a cura dell'Ufficiale di censimento, quella della seconda e terza del Capo di famiglia, e sarà solo nel caso in cui le persone da censire non siano in grado di farlo da sè, che l'Ufficiale di censimento dovrà riempire l'intero foglio con le notizie che gli verranno fornite dai censiti stessi.

14. - Appena ricevuti i *Fogli di famiglia* l'Ufficiale di censimento dovrà scrivere su ognuno di essi, nella prima facciata, il numero d'ordine della famiglia o convivenza nella sezione; poi nella parte in alto a sinistra della stessa facciata, le indicazioni delle varie circoscrizioni, e cioè il nome della *provincia*, del *circondario*, del *mandamento*, del *comune*, della *parrocchia* e della *frazione*.

Segnate queste notizie in alto a sinistra, scriverà a destra il nome particolare che eventualmente abbia la località nella quale si trova l'abitazione della famiglia censita. Indicherà poi il nome della strada e il numero civico della casa.

Passando ad individuare la casa, occorre fare due gruppi distinti: delle case, cioè, di quelle che sono in *centri abitati* e di quelle situate in *aperta campagna*. Per quelle che sono in un centro abitato, dovrà anche indicarsi, apponendosi una lineetta sulla linea della dicitura che prevede il caso, se questo centro è quello principale del Comune, dove di solito è anche la sede comunale, o è contiguo ad esso, ovvero è completamente distaccato.

Nella parte centrale della prima facciata, al quesito della abitazione si dovrà indicare il piano o i piani in cui essa è situata, tenendo conto delle raccomandazioni già fatte sotto il n. 9, relative alla necessità di specificare chiaramente l'ordine progressivo dei piani. Così pure si dovrà indicare per ciascuna abitazione il numero delle stanze (vani, ambienti, ecc.) secondo le avvertenze date sotto lo stesso n. 9.

Queste notizie devono essere desunte dallo *Stato di sezione provvisorio*.

Per le famiglie conviventi nella stessa abitazione — anche se per qualcuna si tratti di una sola persona, ma per la quale si sia fatto un *Foglio di famiglia* distinto — si deve segnare nel foglio di ciascuna il numero complessivo dei vani (stanze, camere, ecc.) di cui si compone l'intera abitazione, senza riguardo al numero delle stanze effettivamente occupate da ciascuna, esclusivamente o in comune, per modo che se due famiglie coabitano in un appartamento, per esempio, di 6 stanze, l'Ufficiale di censimento segnerà su ciascun foglio il n. 6.

Per ciascuna delle famiglie coabitanti nello stesso appartamento si deve poi indicare il numero d'ordine dell'altra famiglia con cui essa coabita; e ciò allo scopo di evitare duplicazioni nel computo del numero delle stanze o vani abitati nella medesima casa. Così, se le due famiglie suddette hanno nello *Stato di sezione* i numeri progressivi, per ipotesi, 58 e 59, la prima dirà che ha l'abitazione in comune colla famiglia n. 59 e questa colla famiglia n. 58.

15. — La seconda e terza facciata è quella che contiene i quesiti che sono rivolti direttamente ai censiti e poichè questi possono fare domande all'Ufficiale di censimento sul valore e la portata dei quesiti stessi, passeremo ad illustrarli ad uno ad uno.

16. - Prima però di esaminare i singoli questi, in applicazione dei criteri distintivi *della famiglia* e della *convivenza* già esposti sotto il n. 6, occorre che l'Ufficiale di censimento sappia quale trattamento deve farsi alle *convivenze*, secondo il loro carattere.

Per quel che riguarda le convivenze *non famigliari*, occorre distinguere quelle a *tipo famigliare* (convitti, collegi, conventi, istituti, caserme, stabilimenti di pena), da quelle a *tipo industriale* (alberghi, locande, pensioni, ecc.), nelle quali ultime la collettività ha caratteri di occasionalità e di mutabilità che non si riscontrano nelle prime.

Per quelle a tipo famigliare, le notizie vengono raccolte da chi è considerato come Capo famiglia (direttore, superiore, amministratore, ecc.) per tutti i componenti la convivenza, segnandosi prima quelle del direttore o superiore, se abita nei locali della convivenza, poi quelle del personale amministrativo di servizio o di custodia, semprechè questo personale abbia la sua dimora nei locali della convivenza, e infine quelle degli altri conviventi. Per le convivenze a tipo industriale, dopo essersi segnate nel *Foglio di famiglia* le notizie del personale che dimora stabilmente nella convivenza, si segneranno quelle degli altri conviventi che verranno raccolte a cura dei proprietari, direttori, o capi, per mezzo di foglietti sui quali siano indicati i quesiti a cui si deve rispondere, da consegnarsi il giorno avanti a quello del censimento ai singoli ospiti, pensionati, ecc., e ritirarsi poi il giorno seguente, ovvero per mezzo di investigazioni dirette fatte a mezzo del personale della convivenza.

Nei casi in cui i Capi famiglia delle convivenze dell'una e dell'altra specie abbiano una propria famiglia che dimora nei locali della convivenza, si formeranno due fogli distinti: l'uno per la famiglia del capo e l'altro per la convivenza, segnandosi in quest'ultimo foglio il nome del Capo famiglia soltanto, senza le no-

tizie personali, che saranno già state segnate nel precedente foglio. E questa cautela si userà anche quando il Capo della convivenza venga censito nel proprio domicilio, non dimorando nei locali della convivenza stessa. In tal caso, nel riassunto che deve farsi nel *Foglio di famiglia* dei *presenti* nella convivenza, non si computerà il Capo, per evitare duplicazioni.

Qualora famiglie o gruppi di persone alloggiate in alberghi, locande o pensioni, desiderassero fornire le notizie richieste per il censimento in un foglio distinto, e non in quello della convivenza, l'Ufficiale di censimento, a richiesta dell'albergatore, fornirà i fogli occorrenti e si indicherà, nel foglio destinato alla convivenza, quante famiglie o gruppi di persone (col numero dei loro componenti) sono stati censiti separatamente, per avere il numero totale dei conviventi nell'albergo o pensione.

Nella colonna delle « Osservazioni » dello stesso foglio si farà, in tal caso, l'annotazione seguente: « Si sono compilati n.º.... Fogli di famiglia distinti, per n.º... ospiti », e si avrà cura di inserire i fogli distinti entro quello riguardante la convivenza.

17. - Inoltre occorre fare una prima generale distinzione dei componenti una famiglia o convivenza, a seconda che le persone da censire sono presenti alla data del censimento nell'abitazione della famiglia o convivenza (elenco *A*) o sono assenti (elenco *B*). Occorre quindi che gli Ufficiali di censimento, nel dare a coloro che debbono riempire i *Fogli di famiglia* gli opportuni chiarimenti, indichino bene come le due diverse specie di censiti, i presenti e gli assenti, varno segnati nei due elenchi *A* e *B*.

Si dovrà, cioè, avere riguardo alla composizione normale e completa della famiglia, per rilevare quali persone siano da considerarsi come facenti parte della famiglia stessa, e a seconda che nel giorno del censimento esse sono presenti o assenti si segneranno rispettivamente negli elenchi *A* e *B*.

Il concetto di assenza, dunque, va riferito non soltanto alla materialità dell'allontanamento dalla famiglia, ma va congiunto a quello della *temporaneità* di questo allontanamento, perchè colui che definitivamente fosse assente, evidentemente non fa più parte della famiglia e non deve essere considerato nè come presente, nè come assente nel foglio della sua famiglia originaria.

Una distinzione però deve farsi tra gli assenti che sono in altri Comuni del Regno (ed eventualmente anche nello stesso Comune) e gli assenti che sono all'estero. Per questi ultimi, pur non dovendosi segnare quelli che dimorano definitivamente all'estero, perchè non fanno più parte della famiglia, occorre registrare anche quelli la cui assenza è a tempo indeterminato, il ritorno dei quali, cioè, non solo non si può precisare, ma può anche non avvenire, e ciò perchè l'assenza all'estero, specialmente per gran parte della nostra popolazione emigrante oltre oceano, ha carattere così indeterminato rispetto alla sua durata, che il criterio della temporaneità, limitata al presunto ritorno entro il 1922, non si sarebbe potuto quasi mai applicare specialmente alla nostra emigrazione transoceanica. Per quelli per altro, per i quali la famiglia prevede il ritorno entro il 1922, si deve fare un'annotazione in una apposita colonna.

Ed ora prendiamo in esame i singoli quesiti.

* * *

QUESITO I. — *Cognome e nome.* — Nella colonna 1 per ogni censito si dovrà chiaramente scrivere prima il cognome e poi il nome. Per la donna coniugata si dovrà scrivere prima il cognome del marito e poi quello che essa aveva da nubile; per esempio: *Giraldi Maria nata Berti*. Per le vedove, invece, si scrive prima il cognome da nubile, poi quello del marito; per esempio: *Berti Maria vedova Giraldi*.

Prima di ogni altro va scritto il Capo famiglia.

Per quanto riguarda la qualifica di Capo famiglia, non è sempre facile per ogni famiglia precisare la persona che deve essere così designata, la molteplicità e varietà dei casi impedendo di dare una norma sicura e comune per tutti, e devesi perciò lasciare ai censiti la maggiore libertà di apprezzamento.

Si intende normalmente per Capo famiglia la persona che ha sopra di sè il carico della famiglia o che come tale è considerata, sia per vincoli di sangue, sia per altre ragioni.

Anche un individuo che vive solo, o che trovasi presso altra famiglia colla quale non ha nessun altro rapporto all'infuori della semplice coabitazione, e che costituisce, quindi, un'entità economica a sè, come si è già detto, deve compilare il proprio foglio, ed è quindi considerato come un Capo famiglia.

Per le altre persone della famiglia l'ordine di iscrizione sarà determinato tenendo conto del criterio di parentela. Quindi, dopo il Capo, o chi ne fa le veci, si scriverà il coniuge, poi i figli, gli ascendenti, i collaterali, i dozzinanti, gli ospiti, le persone di servizio, ecc.

Per le convivenze non famigliari, come si è già avvertito, prima si segnerà il Capo, poi il personale amministrativo, di servizio, ecc., che abita nel locale, indi gli altri conviventi.

* * *

QUESITO II. — *Paternità.* — È necessario che per ogni censito si indichi anche il nome del padre, premettendovi un *di* se esso è vivente o un *fu* se defunto. Questa notizia è indispensabile perchè le persone possano essere identificate nel registro di popolazione comunale, che dovrà essere riordinato in seguito alle risultanze del censimento.

* * *

QUESITO III. — *Relazione di parentela o convivenza.* — Si deve specificare se la persona è il *Capo famiglia*, o la *moglie*, o un *figlio*, o il *padre*, o la *madre*, o un *fratello*, o una *sorella* di esso o altro

- congiunto, ovvero *persona di servizio, o ospite, o dozzinante, ecc.* Se il Capo di famiglia fosse assente, anche a tempo indeterminato, la notizia del rapporto di parentela dovrà sempre essere riferita a lui, come se fosse presente, per non alterare, con queste indicazioni, i gradi di parentela che costituiscono l'ordine naturale della famiglia.

* * *

QUESITO IV. — *Sesso.* — Se ne farà indicazione col segnare la lettera M (maschio) o F (femmina) sulla linea del nome del censito.

* * *

QUESITO V. — *Data di nascita.* — Si richiede l'indicazione precisa dell'anno, mese e giorno di nascita, essendo necessaria per la regolare tenuta del registro di popolazione. Quando di qualche componente la famiglia non si conoscesse la data precisa di nascita si segnerà almeno il numero degli anni compiuti.

* * *

QUESITO VI. — *Luogo di nascita.* — Se la nascita è avvenuta in Italia, si indicherà il Comune e anche la Provincia, specialmente quando si tratti di un Comune diverso da quello in cui l'individuo è censito, a causa delle frequenti omonimie che potrebbero ostacolare la classificazione dei censiti per provincia di nascita.

Per i nati in una Colonia italiana basterà indicare il nome di questa e per i nati all'estero oltre allo Stato gioverà segnare la località (città, borgo, contea, comune, ecc.) non sempre bastando l'indicazione dello Stato, specialmente per quegli Stati (Austria, Germania, Serbia, Bulgaria, ecc.) che, per la recente guerra, hanno avuto delle variazioni territoriali, sicchè la notizia potrebbe essere equivoca se riferita agli antichi territori di questi Stati.

* * *

QUESITO VII. — *Dimora nel Comune.* — La dimora nel Comune è *abituale* se il censito vi passa la maggior parte dell'anno, è *occasionale* se il censito vi si trova nel giorno del censimento soltanto di passaggio, o per un tempo relativamente breve, a cagione di affari, per diporto, per istruzione o per altri motivi temporanei. Così sono da considerare come aventi dimora occasionale le persone che siano ospiti in una famiglia, o viaggiatori in alberghi o locande, operai o braccianti addetti a lavori temporanei, se hanno la loro abituale dimora in un altro Comune del Regno, o all'estero.

Essendo uno degli scopi del censimento quello di determinare, agli effetti legali, la *popolazione residente*, ossia il numero degli abitanti che *dimorano abitualmente* in ciascun Comune, dopo che fu accertato il numero dei presenti con dimora abituale (desunto dalle notizie che verranno inserite nella col. 7 dell'elenco *A*, del *Foglio di famiglia*), è necessario conoscere gli assenti dalla famiglia e dal Comune che, avendo conservato la loro dimora abituale nel Comune, si presume che vi facciano presto ritorno. Perciò il *Foglio di famiglia* per riguardo agli assenti (elenco *B*), distingue tre casi:

1° l'assente dalla famiglia, che si trova nello stesso Comune (col. 12 dell'elenco *B*) pel quale non occorre alcuna speciale indicazione sulla temporaneità dell'assenza, perchè per esso l'*abitualità* o l'*occasionalità* della dimora nel Comune dove si trova si desume dalla col. 7 dell'elenco *B*, come se fosse un presente;

2° l'assente dalla famiglia e dal Comune che si trova nel Regno e come tale devesi registrare soltanto l'assente temporaneo, cioè colui che si presume faccia presto ritorno al proprio Comune, perchè se l'assenza fosse *definitiva* egli non farebbe più parte della convivenza familiare;

3° l'assente all'estero. Per la difficoltà che il Capo di famiglia per questi assenti possa segnare con sicurezza se l'assenza sia temporanea o a tempo indeterminato, la legge sul censimento ha prescritto la registrazione di tutti gli assenti da una famiglia che si trovino all'estero, come si è già osservato al n. 17. Peraltro in una apposita colonna (col. 15 dell'elenco B) si dovrà annotare la circostanza del presumibile ritorno entro il 1922 di coloro pei quali la famiglia abbia elementi per affermare tale circostanza, o anche soltanto per indicarla in via di presunzione, quali si possono trarre dal motivo dell'assenza (istruzione, affari di commercio, missione governativa), dalla natura e durata dei lavori in cui l'assente è occupato all'estero, ecc.

Al fine di evitare lacune e duplicazioni che potrebbero alterare il calcolo della *popolazione residente*, qualora non corrispondessero tra loro le dichiarazioni da farsi per un medesimo individuo simultaneamente da due famiglie o convivenze, per ciò che riguarda l'assenza e la dimora degli assenti occorre attenersi alle seguenti istruzioni.

Se un individuo che ha dimora abituale nel Comune è assente dal Comune *temporaneamente*, lo si segna nell'elenco B del foglio coll'indicazione (col. 7) che ha nel Comune *dimora abituale*; correlativamente, nel foglio della famiglia o convivenza presso la quale egli trovasi nel giorno del censimento, e dove sarà indicato come presente, si segnerà (col. 7 dell'elenco A) che ha in quel Comune *dimora occasionale*.

Se l'individuo, assente dalla famiglia presso cui dimora abitualmente, fosse però presente nello stesso Comune, nei due fogli in cui sarà registrato si indicherà che la dimora nel Comune è *abituale*.

Le persone che dimorano alternativamente in due Comuni, si considerano come aventi dimora abituale in quel Comune nel quale passano la maggior parte dell'anno.

Coloro che si trovano temporaneamente e per breve tempo in luoghi di cura, ricovero, detenzione, ecc. (come gli infermi negli ospedali, i detenuti sotto processo e i condannati a pena detentiva per meno di un anno), se hanno la dimora abituale in un altro Comune, saranno iscritti come presenti con *dimora occasionale* nei fogli dell'istituto in cui si trovano, e come *assenti temporaneamente* dal Comune nei fogli della loro famiglia naturale.

All'opposto, coloro che si trovano nei detti istituti per una causa permanente o che li obblighi a una degenza di lunga durata (come i ricoverati nei manicomi, in asili di cronici, ospizi di mendicizia, ospizi di vecchi, o altri istituti congeneri, e come pure i condannati a una pena detentiva superiore ad un anno), si devono segnare con *dimora abituale* nei detti stabilimenti e non sono da comprendere nei fogli delle rispettive famiglie, nemmeno come assenti.

Le persone di servizio, i dozzinanti e simili, che possono da un giorno all'altro cessare di far parte della famiglia presso cui si trovano, ma che, alla data del censimento, hanno dimora abituale nel Comune per avervi dimora da più di un anno, devono nel foglio di quella famiglia essere segnati come *presenti con dimora abituale*.

I bambini dati a balia fuori del Comune in cui risiede la loro famiglia naturale, saranno notati come *presenti con dimora occasionale* nel Comune dove sono posti a balia, e come *assenti*, con *dimora abituale*, da quello in cui è la famiglia; a meno che si tratti di *esposti* collocati a balia da Ospizi o dall'Amministrazione comunale, nel qual caso saranno segnati nel *Foglio di famiglia* della balia come aventi *dimora abituale* nel Comune dove essa risiede.

I giovani che si trovano in un collegio o in altro istituto di educazione o agli studi in un Comune diverso da quello dove risiede la loro famiglia, sono segnati come *presenti con dimora occasionale* nei fogli del collegio o della famiglia che li tiene a dozzina,

e come *assenti* con *dimora abituale* nel foglio della loro famiglia naturale.

I militari in servizio attivo per una durata superiore ad un anno si considerano come aventi *dimora abituale* nel Comune dove è il Comando del Corpo o del distaccamento ordinario o delle stazioni (pei R.R. Carabinieri) a cui appartengono. I militari appartenenti a distaccamenti eventuali, i soldati acuartierati per la durata di una marcia o di una esercitazione, ed i militari di marina dimoranti da meno di sei mesi nel luogo dove sono censiti, sono considerati come aventi *dimora occasionale* nel Comune in cui si trovano, ferma restando la loro *dimora abituale* dove risiede il Comando del Corpo.

I militari che prestano servizio per obblighi di leva, e per quali l'assenza dalla famiglia o dal Comune non supererà l'anno, si segnano anche nel foglio della propria famiglia come assenti temporaneamente, e quindi con *dimora abituale* nel Comune, ma si indicherà questa circostanza nella col. 16 dell'elenco *B*, per evitare duplicazioni nel calcolo della popolazione residente.

Le guardie municipali o vigili urbani, i pompieri e altri individui non militari, appartenenti a corpi accasermati, hanno la loro *dimora abituale* nel Comune in cui è situata la caserma.

Gli impiegati civili hanno la *dimora abituale* nel Comune in cui è il loro ufficio; a meno che siano autorizzati, per motivi di famiglia, a dimorare in un Comune finitimo.

Le persone che nella notte del censimento non si trovino in alcuna abitazione ordinaria, come gli impiegati e inservienti che fossero in ufficio nella notte stessa, il personale ferroviario in viaggio o in servizio alle stazioni, gli operai occupati di notte, ecc., sono contate come presenti in quella famiglia ove giungeranno dopo aver compiuto il turno di servizio, o il lavoro notturno.

Così pure i viaggiatori, per ferrovia, su automobili o piroscafi, ecc., ed i pescatori, che nella notte dal 30 novembre al 1° dicembre si trovino in viaggio, o sul mare o su un lago, sono

contati come presenti in quella famiglia o convivenza in cui giungeranno alla prima fermata od approdo.

Per coloro che non hanno un domicilio e che di solito passano la notte sotto i portici di edifici pubblici, nei sottoscala di case private o dovunque possano essere meglio al riparo dalle intemperie, l'Ufficiale di censimento si recherà in quelle località che notoriamente offrono asilo ai cosiddetti « senza tetto » nelle ore in cui è più facile trovarli, per raccogliere da essi le risposte ai quesiti.

Qualora *tutti* i membri di una famiglia fossero alla data del censimento temporaneamente assenti dal Comune di loro residenza ordinaria, l'Ufficiale di censimento prenderà nota di questo fatto nello *Stato di sezione* e ne avvertirà la Commissione di censimento. Per l'art. 7 della legge 7 aprile 1921, n. 457, il Sindaco è autorizzato a formare dei fogli per le famiglie di cui tutti i membri fossero assenti dal Comune alla data del censimento, desumendo le notizie dal registro della popolazione stabile; dovrà però dichiarare su questi fogli che la famiglia è realmente iscritta nel registro medesimo e che quei membri di essa, i quali vengono indicati nel foglio, rientreranno presumibilmente nel Comune entro l'anno 1922.

* * *

QUESITO VIII. — *Stato civile.* — Occorre accertarsi che ogni censito risponda al quesito dando notizia della condizione di stato civile regolare, e perciò si intendono come *coniugati* solo coloro che abbiano contratto matrimonio civile; come *vedovi*, coloro che abbiano perduto il coniuge con il quale erano uniti da matrimonio civile; come *separati legalmente* non tutti coloro che possono di fatto essere separati dall'altro coniuge, ma solo coloro per cui la separazione coniugale è intervenuta per sentenza del Presidente del Tribunale.

Per i cittadini italiani la qualifica di *divorziato* potrà essere assegnata solo per coloro i quali abbiano ottenuto all'estero sen-

tenza di divorzio, che sia stata già trascritta negli atti di stato civile, in seguito a giudizio di deliberazione del magistrato italiano.

* * *

QUESITO IX. — *Istruzione.* — Questo quesito mira ad accertare quanti sappiano leggere, senza ricercare se essi sappiano anche scrivere. Al quesito, il censito deve rispondere semplicemente con un sì od un no.

* * *

QUESITI X E XI. — *Occupazione o professione.* — Questo è uno dei quesiti più importanti della rilevazione statistica, le risposte dovendo servire a dare un quadro delle condizioni professionali dei censiti, da cui risulti non soltanto la specie di attività che ognuno spiega nel consorzio civile, ma anche la sua posizione nell'esplicare questa sua attività, che può essere di padrone, proprietario, dirigente, ovvero di tecnico, impiegato, commesso, ovvero di operaio, facchino, ecc. L'Ufficiale di censimento deve quindi essere in grado di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti per la maggiore precisione delle risposte, le quali devono essere fornite soltanto per i censiti di età dai 10 anni in su.

Per avere un quadro completo di tutta l'attività professionale degli abitanti, occorre segnalare anche quelle professioni che si esercitano contemporaneamente ad un'altra (come insegnante e professionista) o in luogo di altre, per causa di stagione (piccole industrie invernali esercitate da contadini) o per disoccupazione, e perciò occorre distinguere la professione principale dalle accessorie (vedi quesito XII).

Chi ha una sola professione o occupazione deve indicarne la specie, secondo le modalità più sotto indicate. Chi esercita contemporaneamente o alternativamente più di una professione,

deve dichiarare alla col. 10 del *Foglio di famiglia*, come professione principale, quella che gli dà la maggior parte dei mezzi di sussistenza, anche se al tempo del censimento non la esercitasse.

Si deve badare che la professione non sia indicata in termini vaghi. Per esempio, non basta che il Capo famiglia scriva *commerciante* oppure *industriale* o *impiegato*, ma deve specificare il genere di commercio, d'industria o d'impiego; dire cioè se è negoziante di bestiame o di tessuti; se è filatore di seta o di lana o di cotone; se è tessitore di velluti di seta o di cotone, di panni di lana, ecc.; se è impiegato dello Stato, della Provincia, del Comune, di un'Opera pia o di un'Amministrazione privata e di quale categoria, per poter isolare quella dei *commessi*, *uscieri*, *inservienti* e simili.

Chi è addetto all'agricoltura deve scrivere alla colonna 10 *agricoltore*, ovvero *ortolano*, *giardiniere*, *boscaiolo*, *pastore*, ecc., secondo il caso, e poi indicare, alla colonna 11, la sua condizione di *fattore*, *fittaiuolo*, *mezzadro*, *giornaliero*, ecc. Si dirà *pastore* o *mandriano* chi attende principalmente all'allevamento degli animali, se pure coltiva un pezzo di terra. Si dirà che coltiva *terreni propri* anche chi coltiva terreni della famiglia che siano proprietà di un altro membro della stessa. Si scriverà la parola *colono* tanto per il mezzadro quanto per il contadino che lavora sotto altra forma di colonia parziaria. *Utilista* o *enfiteuta* si dirà colui che ha il dominio utile, non il dominio diretto di un fondo tenuto in enfiteusi. *Contadino obbligato* è il contadino o boaro o bifolco che ha un contratto per l'anno agrario; *contadino salariato* ovvero *giornaliero di campagna* chi è pagato a giornata o per dati lavori.

Chi è addetto ad un'industria deve dire alla col. 10 in quale genere di produzione è occupato (per esempio: filatore di cotone, tessitore di lana, tornitore di legno, tornitore di metalli); e alla col. 11 deve indicare la sua qualità di *padrone* o *direttore* o *capo-tecnico* o *impiegato* o *artigiano* od *operaio*, ecc.

Sono *impiegati* degli stabilimenti industriali o commerciali coloro che non attendono direttamente alla fabbricazione o alla vendita dei prodotti, ma sono o agenti, o addetti alla corrispondenza, o contabili, cassieri, magazzinieri ecc. Quelli che attendono alla vendita devono qualificarsi colla parola *commesso*, oppure *commesso viaggiatore*. Sono *artigiani indipendenti* coloro (uomini o donne) che prendono lavoro a fattura, sia trattando direttamente col consumatore o cliente, sia per commissione di uno o più fabbricanti, e lo eseguono da soli o con l'aiuto di qualche membro della famiglia. Così, per esempio, la donna che fila o tesse in casa propria, senza essere alla dipendenza abituale di un padrone o fabbricante, scriverà alla col. 10: *filatrice di lino, tessitrice di canapa*, ecc.; e alla col. 11 scriverà la parola *artigiana indipendente*. Al contrario la donna che fila o tesse in un opificio scriverà, come la prima, alla col. 10: *filatrice di lino, tessitrice di canapa*, ecc.; rispondendo al quesito della col. 11 con la parola *operaia*.

Per i carcerati addetti a qualche lavoro nello stabilimento di pena, il direttore indicherà, alla colonna 13, la loro condizione di *detenuto*, dopo avere, alla col. 12 (professione od occupazione accessoria), specificata la loro eventuale occupazione nello stabilimento penale, non quella che avevano nello stato di libertà; lo stesso faranno per i ricoverati in ospizi di carità i rispettivi direttori. I detenuti o i ricoverati non occupati in qualche lavoro saranno indicati solamente nella col. 13 per la loro condizione di *detenuti* o di *ricoverati*.

I membri della famiglia che aiutano abitualmente il padre o il marito nell'esercizio della sua professione, anche senza ricevere uno stipendio o un salario, devono dichiarare alla col. 10 il loro genere di occupazione abituale, ed alla col. 11, se agricoltori oppure se occupati nell'industria o nel commercio, le qualifiche delle quali sopra si è fatto cenno e, quando ciò non sia possibile, devono rispondere allo stesso modo in cui ha risposto il padre oppure il marito.

* * *

QUESITO XII. — *Professione accessoria.* — Poichè molte volte, come si è osservato, una persona può esercitare più professioni delle quali una è principale e l'altra è accessoria o sussidiaria, e questa può essere esercitata contemporaneamente alla prima o in determinati periodi dell'anno, è necessario rilevare anche queste altre professioni. Così se uno è avvocato e insegnante, sacerdote e maestro, portiere e calzolaio, se oltre ad accudire ai lavori dei campi fabbrica oggetti di legno o di vimini, fila o tesse, fa merletti o trecce di paglia, deve indicare quale è la professione che egli considera accessoria alla principale.

* * *

QUESITO XIII. — *Condizione.* — Si devono segnare nella col. 13 coloro che non avendo una professione abituale, vivono di reddito, di pensione, o sono a carico altrui o della pubblica beneficenza (viventi di reddito, pensionati, studenti, detenuti, ricoverati, ecc.).

Per le donne attendenti esclusivamente o prevalentemente alle cure domestiche, si segnerà questa circostanza nella col. 13 e per quelle che attendono nelle ore libere da queste cure *anche* ad altri lavori (cucitrici, filatrici, lavori di campagna, ecc.) questa occupazione specifica si segnerà come accessoria, nella col. 12. Se peraltro esse lavorano per l'intera giornata in casa come operaie o sono addette ai lavori dei campi, pur attendendo alle cure domestiche, si segneranno nelle col. 10 e 11 con la specificazione del lavoro a cui attendono, e nulla si segnerà nella col. 13.

Le donne, che per la loro condizione familiare non accudiscono ai lavori di casa, ma esercitano soltanto la vigilanza sull'azienda domestica, si segneranno nella col. 13 come proprietarie, pensionate o viventi di reddito proprio secondo i casi, ovvero colle parole « nessuna condizione » se, non avendo redditi propri personali, vivono a carico di altre persone (marito, padre, ecc.).

Coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma o una patente che sia requisito all'esercizio di una professione liberale, ma che non la esercitano effettivamente, potranno indicare il proprio titolo di *dottore, maestro, ecc.*, sotto questa rubrica *condizione* (col. 13) non sotto quella della professione.

Chi non esercita più una professione, perchè, per esempio, si è ritirato dal commercio o dagli affari, o fu collocato a riposo, deve dichiarare, alla col. 13, di essere *benestante o pensionato*, secondo i casi. Chi, per avanzata età o per invalidità permanente al lavoro, vive a carico della famiglia, non dirà la professione che esercitava in addietro, ma dirà: *senza professione*.

* * *

QUESITI XIV E XV. — *Proprietà immobiliare.* — L'Ufficiale di censimento, quando ne ravvisi l'opportunità, dovrà assicurare il Capo famiglia che la domanda che viene rivolta con questo quesito al censito non ha alcuno scopo fiscale, perchè lo Stato ha altri mezzi per accertare le condizioni patrimoniali degli abitanti (ad esempio i ruoli delle imposte), e che essa è diretta solo ad assicurare la continuità di una indagine che è stata fatta in tutti i precedenti censimenti. Al quesito si dovrà rispondere ponendo una lineetta contro il nome di quello dei censiti che paga l'imposta fondiaria, essendo iscritto col proprio nome nei ruoli, sia per terreni, sia per fabbricati o per entrambi i cespiti. Gli altri membri della famiglia non debbono rispondere al quesito, salvo che anche essi possiedano in nome proprio.

* * *

QUESITO XVI. — *Cittadinanza straniera.* — Il censito che ha cittadinanza diversa dall'italiana, deve indicare lo Stato di cui è suddito. Nel caso di Confederazioni o altre unioni di Stati, si dovrà indicare lo Stato singolo a cui si appartiene. Così per la re-

pubblica germanica si indicherà: Prussia, Baviera, Sassonia, ecc; per l'Impero britannico si dirà Regno Unito della Gran Bretagna, o una Colonia; per la Svizzera il Cantone, ecc.

17. - Esaurito l'elenco dei quesiti che si riferiscono ai presenti nell'abitazione della famiglia alla data del censimento, gli Ufficiali di censimento dovranno portare la loro attenzione agli *assenti*, domandando se nella famiglia vi sia alcun assente che si trovi o nello stesso Comune o temporaneamente in altro Comune del Regno, ovvero dimori all'estero. Avuta risposta affermativa dovranno assicurarsi che sia stata esattamente riempita quella parte del foglio che si riferisce agli assenti (elenco *B*), e cioè che si sia risposto a tutti i quesiti di carattere personale, come per i presenti, e che in più si siano fornite le risposte alle colonne 12 a 16.

Dovranno quindi accertarsi che sia stato indicato il Comune del Regno nel quale l'assente si trovi. Se l'assente si trova all'estero dovranno assicurarsi che sia stato indicato lo Stato nel quale ha preso dimora, e dovranno sempre, quando si troverà riempita la col. 14 e nessuna indicazione nella col. 15, richiedere se la famiglia ritiene che l'assente all'estero ritorni o no entro l'anno 1922.

Se l'assente dalla famiglia è in servizio militare per obblighi di leva, occorre che di questa circostanza sia fatta menzione nell'apposita col. 16, per le ragioni dette sotto il quesito VII.

VI.

Scheda speciale per i Comuni ove sono famiglie che parlano una lingua (o dialetto) diversa dalla italiana.

18. - Si è accennato già a una rilevazione speciale da farsi in alcuni Comuni del Regno dove esistono popolazioni discendenti da famiglie francesi, tedesche, slave, albanesi, greche, ca-

talane, ecc., per conoscere la lingua che esse parlano usualmente. In questi Comuni l'Ufficiale di censimento che avrà già annotato nel *Foglio di sezione provvisorio* quante sono le famiglie che parlano una lingua o dialetto straniero, all'atto stesso del ritiro dei fogli di censimento, riempirà per ciascuna famiglia una scheda conforme al modello seguente, avendo cura di indicare con la massima precisione, le notizie che servono ad identificare la famiglia, e cioè il numero d'ordine della famiglia, nella Sezione, e il nome del Capo famiglia, per poter poi al foglio di essa, unire la scheda.

Comune di

Frazione di

Provincia di

Sezione N.º

Scheda

**per le famiglie (o convivenze) che parlano una lingua
(o dialetto) diversa dall'italiana.**

Numero d'ordine della famiglia nella Sezione

Foglio intestato al Capo famiglia

La lingua (o dialetto) d'uso è il (francese, tedesco, greco, albanese, catalano, serbo, croato, sloveno, romeno, ecc.)

N.º dei componenti la famiglia che parlano la lingua (o dialetto) soprascritta

N.º dei componenti la famiglia che conoscono sufficientemente l'italiano o un dialetto italiano

AVVERTENZA. — L'Ufficiale di censimento interpellerà il Capo famiglia, e chi per esso, per sapere se e quali membri della famiglia (o convivenza) sanno esprimersi a sufficienza per le loro relazioni d'affari e simili, in LINGUA ITALIANA, o in alcuno dei dialetti italiani, e avutane risposta affermativa ne segnerà il numero in questa scheda al posto in cui la notizia è richiesta e ne contrassegnerà i nomi con *matita colorata* nel foglio di famiglia che deve inviarsi all'Ufficio centrale di statistica.

Per riempire questa scheda, l'Ufficiale di censimento domanderà al Capofamiglia quale sia la lingua d'uso adoperata (o dialetto straniero) e segnerà la notizia su l'apposita riga della scheda, richiedendo anche se tutti i componenti la famiglia o alcuni soltanto parlano questa lingua o dialetto, e ne segnerà il numero al suo posto nella scheda, apponendo, con matita colorata, un piccolo segno a fianco del nome nel *Foglio di famiglia* che sarà inviato all'Ufficio centrale di statistica.

Infine si richiederà anche al Capo famiglia se e quali persone della famiglia o convivenza sanno esprimersi sufficientemente in lingua italiana o dialetto italiano (veneto, friulano, piemontese, ecc.), per la trattazione dei loro affari o per altri scopi e dopo averne segnato il numero nella scheda, si sottolineerà il nome, sempre con matita colorata, nel *Foglio di famiglia* che sarà già stato intestato per l'invio all'Ufficio centrale di statistica. Questo secondo contrassegno non potrà quindi essere apposto che a nomi che abbiano già a fianco il primo segno.

VII.

Ritiro dei "Fogli di famiglia" e verificaione di essi.

19. - Nella giornata del 2 dicembre gli Ufficiali di censimento cominceranno a ritirare i fogli riempiti, seguendo lo stesso itinerario percorso per la distribuzione, e, salvo casi speciali, compiranno questa operazione entro il giorno 4 dicembre.

Essi, per assicurarsi che tutti i fogli siano stati ritirati, faranno un segno nello *Stato di sezione provvisorio* (che dovranno tenere sempre per guida) accanto all'indicazione della famiglia e convivenza.

Nel caso di convivenze molto numerose (caserme, ospedali, case di salute, istituti di educazione, o di ricovero, alberghi, ecc.)

il ritiro dei *Fogli di famiglia* potrà essere ritardato di qualche giorno, ma non oltre il 9 dicembre.

Ritirati da ciascuna famiglia i due fogli, l'Ufficiale di censimento si assicurerà subito che uno sia la copia dell'altro, e che contengano entrambi tutte le notizie domandate, e in uno di essi, nella parte interna, segnerà « per l'Ufficio centrale di statistica ». Quindi formerà in entrambi gli esemplari del foglio, per ciascuna famiglia, il riassunto numerico dei presenti e degli assenti, che è in fondo all'ultima facciata del foglio, rilevando, colla somma dei numeri segnati nelle righe espressamente indicate (somma delle cifre segnate sotto 1 + 4 + 5), le cifre che concorrono a formare la popolazione legale del Comune.

Per tale riassunto, dovrà considerare:

1° come *presenti* con dimora *abituale* nel Comune tutti coloro per i quali nell'elenco *A* del foglio (col. 7) è scritta la parola *abituale*;

2° come *presenti* con dimora *temporanea* gli altri dello stesso elenco pei quali trovasi scritta la parola *temporanea*;

3° come *assenti*, ma presenti nel Comune, gli iscritti nell'elenco *B* pei quali nella col. 12 dello stesso elenco trovasi segnato « *sì* »;

4° come *assenti*, ma presenti in altro Comune del Regno, quelli pure iscritti nell'elenco *B*, pei quali nella col. 13 è indicato il Comune dove temporaneamente si trovano, deducendo però dal numero complessivo coloro che si trovano in servizio militare per obbligo di leva (colonna 16), chè altrimenti sarebbero contati due volte nella popolazione legale: una volta come individui nel Comune di appartenenza della famiglia e una volta numericamente, come *guarnigione*, nelle località dove prestano servizio;

5° da ultimo come *assenti*, e temporaneamente dimoranti all'estero gli iscritti nell'elenco *B*, contro il cui nome trovasi

indicato, nella col. 14, lo Stato estero in cui risiedono e nella col. 15 si è segnato « sì » pei quali, cioè, si presume che avvenga entro il 1922 il loro ritorno in patria.

20. — L'operazione più importante e delicata affidata agli Ufficiali di censimento è quella di riscontrare attentamente i *Fogli di famiglia*. Qualora essi rilevassero errori o deficienze, dovranno invitare i Capi famiglia a correggere o completare quei fogli che risultassero non esatti o mancanti di qualche notizia. Sol tanto con questa revisione si potrà evitare il rinvio dei fogli da parte dell'Ufficio centrale di statistica al Comune, per correzione o completamento dei dati, il quale rinvio è causa di perdita considerevole di tempo.

Se un Capo famiglia non ha debitamente compilato il foglio di censimento e si rifiuta di correggerlo o completarlo, ovvero ricusi di dare all'Ufficiale di censimento le notizie necessarie per le rettifiche o per riempire il foglio stesso nel caso che nessuno della famiglia fosse in grado di scrivere, l'Ufficiale di censimento redigerà processo verbale di contravvenzione.

21. — Gli Ufficiali di censimento, compiuta la verifica e la compilazione dei *Fogli di famiglia* e delle schede per la lingua parlata dove sia il caso, dovranno rimettere i fogli e le schede alla Commissione comunale, riferendo in iscritto quali famiglie non abbiano potuto essere censite, e per quali motivi, e presso quali altre abbiano trovato opposizione e dovuto elevare verbale di contravvenzione.

VIII.

Compilazione dello "Stato di sezione definitivo".

22. - Infine spetta all'Ufficiale di censimento di procedere alla compilazione dello *Stato definitivo di sezione*. Tenendo conto delle eventuali correzioni eseguite nello *Stato di sezione provvisorio* nella visita fatta per il ritiro dei *Fogli di famiglia* e presa visione, quando sia il caso, dei fogli riguardanti il personale diplomatico inviati dal Ministero degli Affari esteri e dei fogli della gente di mare raccolti ed inviati dai capitani di porto, si compilerà lo *Stato di sezione definitivo*, conforme al seguente mod. B:

MODELLO B

Stato di Sezione (definitivo)

Numero delle famiglie e popolazione presente, assente e residente

Provincia di

Comune di

Frazione

Sezione N.º

N.º d'ordine progressivo delle famiglie o convivenze	Numero dei presenti			Numero degli assenti temporaneamente dal Comune che si trovano		Popolazione residente (col. 2 + 5 + 6)
	con dimora abituale	con dimora temporanea	Totale (col. 2 + 3)	in altri Comuni del Regno	all' Estero	
1	2	3	4	5	6	7
Totali della Sezione

Nella colonna 1 di questo *Stato di sezione* si segnerà il numero d'ordine progressivo che le famiglie, o convivenze, hanno nella sezione. Nella colonna 2 il numero dei presenti con dimora abituale che alla data del censimento si sono trovati in ciascuna famiglia, e nella col. 3 i presenti con dimora temporanea. La somma delle due cifre (col. 4) darà il totale dei presenti. Nella col. 5 si segnerà il numero di coloro che sono temporaneamente assenti dalla famiglia, ma che sono presenti in altri Comuni del Regno. Infine, nella col. 6, coloro che si trovano all'estero dei quali si presume il ritorno entro il 1922. Nella col. 7 si scriverà il numero che si ottiene sommando i dati delle col. 2, 5 e 6 ottenendosi così il totale dei componenti la famiglia che fanno parte della popolazione residente del Comune.

Se la Sezione riguarda la popolazione di un'isola, oppure di un tratto di territorio comunale completamente staccato dal resto, perchè entro al territorio di altro Comune; oppure la popolazione a bordo di navi, barche e simili, queste circostanze saranno notate nello *Stato di sezione definitivo*, coll'aggiunta delle parole *isola, territorio distaccato, oppure sezione mare, lago o fiume*, secondo i casi.

23. - Nei Comuni nei quali vi siano famiglie che, pur avendo la cittadinanza italiana, parlano abitualmente un idioma francese o tedesco o slavo o greco o albanese o catalano, si indicherà, in fondo al prospetto *B*, quante sono le famiglie che parlano un idioma straniero, specificando quale esso sia e indicando il numero delle schede che sono state complessivamente compilate per ciascuna sezione.

Queste notizie si desumono dallo *Stato di sezione provvisorio* e si controllano col numero delle schede riempite dallo Ufficiale di censimento all'atto del ritiro dei fogli, le quali dovranno essere inserite, per ogni famiglia, nei rispettivi fogli


destinati all'Ufficio centrale di statistica, assicurandosi bene della corrispondenza dei nomi dei Capi famiglia o dei numeri d'ordine delle famiglie.

24. - Il lavoro dell'Ufficiale di censimento termina con la redazione di questo *Stato di sezione* che, nei risultati definitivi che esso racchiude, rispecchia anche l'opera compiuta dall'Ufficiale stesso.

Se quest'opera sarà, come se ne ha fiducia, alacre e diligente essa avrà assicurato la buona riuscita di questa grande inchiesta, e agli Ufficiali di censimento, nostri primi collaboratori, spetterà gran parte del merito di averla felicemente portata a compimento.

ESTRATTO DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DEL VI CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE
DEL REGNO

AVVERTENZA. — Sono riportati i soli articoli della Legge e del Regolamento che è bene siano conosciuti dagli Ufficiali di censimento.



LEGGE 7 APRILE 1921, N. 457, CHE DISPONE IL SESTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO.

(Gazz. uff. 22 aprile 1921, n. 95).

Omissis.

Art. 3. — Per le operazioni di censimento che sono da eseguirsi nel territorio comunale, i sindaci provvederanno alla nomina di ufficiali di censimento che avranno le attribuzioni loro assegnate dalla presente legge e dal regolamento.

Art. 4. — I Sindaci faranno recapitare al domicilio degli abitanti i fogli di famiglia con cui si raccoglieranno le notizie per il censimento e li faranno ritirare, dopo che siano stati debitamente riempiti, verificando poi per mezzo degli ufficiali di censimento e della Commissione comunale se le dichiarazioni fatte nei fogli siano complete ed esatte. Le modalità per la consegna e il ritiro dei documenti saranno fissate nel regolamento.

Art. 6. — I capi di famiglia, i proprietari o direttori di istituti, convitti, alberghi, locande, ecc., e, per i militari, i capi dei corpi e gli individui che costituiscono famiglia da sè, dovranno inscrivere o fare inscrivere dagli ufficiali di censimento, nei fogli distribuiti a domicilio, le notizie richieste, tanto per sè, quanto per le persone con loro conviventi.

Art. 7. — Per le famiglie che risultassero interamente assenti, l'ufficiale di censimento annoterà questa circostanza in un prospetto (Stato di sezione) in cui si segnano le notizie sulla situazione dei locali abitati e su le famiglie che vi abitano.

Per esse, e quando risultino iscritte nel registro comunale di popolazione, il Sindaco è autorizzato a formare dei fogli di famiglia,

facendo desumere le notizie dal registro stesso e annotandovi, quando da informazioni assunte gli risulti, la circostanza del presumibile ritorno della famiglia nel Comune non oltre il 31 dicembre 1922.

Art. 8. - Saranno censiti separatamente, in appositi prospetti dello stesso foglio, tanto i presenti nella famiglia quanto gli assenti, i quali si trovino temporaneamente fuori della famiglia o che risiedano all'estero anche definitivamente.

Si dovranno indicare come temporaneamente assenti, soltanto i membri della famiglia che abbiano conservato presso di essa il domicilio e che si presume possano farvi ritorno non più tardi della fine del 1922.

Art. 9. - Per ciascun Comune la popolazione residente, quale sarà accertata sommando i presenti con dimora abituale nel Comune in cui furono censiti cogli assenti temporaneamente dal Comune stesso, sarà considerata come popolazione legale fino ad un nuovo censimento.

Art. 10. - Le notizie personali che i censiti inseriscono nei fogli di famiglia, venendo raccolte a scopo esclusivamente statistico, non possono servire che per la compilazione delle tavole numeriche e per la eventuale verifica del registro comunale di popolazione e ne è vietata la comunicazione a chicchessia.

Art. 11. - Coloro che si rifiutassero di fornire le notizie richieste o che alterassero scientemente la verità incorreranno in un'ammenda non minore di L. 10 ed estensibile a L. 100.

Nella stessa pena incorreranno coloro che divulgassero notizie di carattere personale contenute nei fogli di famiglia, delle quali fossero venuti a cognizione per ragioni del loro ufficio o impiego.

Alle contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 6 e 10 si applicheranno i procedimenti indicati negli articoli 227 e 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 12. - A cura e a spese dello Stato saranno distribuiti ai Comuni i fogli di famiglia e verranno eseguiti i lavori riguardanti lo spoglio di essi presso l'Ufficio centrale di statistica.

Gli uffici comunali, ai quali sarà rilasciata una copia del foglio di famiglia, faranno, col mezzo di essa, un'accurata revisione del loro registro di popolazione secondo le norme che verranno dettate nel regolamento.

REGOLAMENTO APPROVATO CON R. D. 21 AGOSTO 1921,
N. 1173, PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 1921,
N. 457, SUL SESTO CENSIMENTO GENERALE DELLA
POPOLAZIONE DEL REGNO.

Art. 1.

Le notizie per il censimento generale della popolazione ordinato colla legge 7 aprile 1921, n. 457, sono raccolte col mezzo di un *Foglio di famiglia*, conforme al modello allegato al presente regolamento.

Il censimento ha lo scopo anzitutto di determinare mediante una numerazione simultanea, per ogni Comune e frazione di Comune:

a) la popolazione *residente*, ossia il numero dei presenti con *dimora abituale* nel Comune in cui sono censiti, più quello degli *assenti temporaneamente* dal Comune stesso;

b) la popolazione *di fatto*, ossia il numero delle persone *presenti* nel Comune alla data del censimento, secondo i loro caratteri personali e famigliari.

Il censimento serve inoltre per regolarizzare la tenuta del Registro comunale della popolazione stabile, istituito con Regolamento approvato con R. D. 21 settembre 1901, n. 445.

Art. 2.

Per ciascun Comune la popolazione residente sarà considerata come *popolazione legale* fino al successivo censimento.

Art. 3.

Presente con dimora abituale è colui il quale dimora la maggior parte dell'anno nel Comune nel quale è censito.

Presente con dimora temporanea è colui che si trova soltanto temporaneamente nel Comune dove è censito, ed ha la sua dimora abituale in altro Comune del Regno o all'estero. I presenti nel Comune alla data del censimento, sia con dimora abituale sia con dimora occasionale, si segnano nell'elenco *A* del foglio della famiglia, o convivenza, presso cui si trovano.

Assente temporaneamente è colui che, alla data del censimento, non si trova nel Comune dove ha la dimora abituale, essendo in un altro Comune del Regno o all'estero, ma che si presume vi farà ritorno entro l'anno 1922.

Le notizie su gli assenti dalla famiglia, sia che si trovino nello stesso Comune in cui la famiglia risiede, sia che dimorino in altro Comune del Regno, ovvero all'estero, si segnano nell'elenco *B* dello stesso *Foglio di famiglia*.

Chi è assente alla data del censimento dalla famiglia nella quale abitualmente convive, ma si trova, per motivo di lavoro o perchè degente in un ospedale, o per altra causa qualsiasi, in altra località del medesimo Comune, deve essere scritto, come *assente*, nell'elenco *B* del foglio della propria famiglia, e segnato, come *presente* con dimora abituale nel Comune, nell'elenco *A* del Foglio della famiglia o convivenza presso la quale si trova alla data del censimento.

Art. 4.

La presenza o assenza delle persone sia rispetto al Comune sia rispetto alle famiglie o convivenze è riferita alla giornata del 1° dicembre 1921.

Si avrà però riguardo al momento della mezzanotte dal 30 novembre al 1° dicembre per computare fra i presenti i *nati* prima di quell'ora ed escluderne i *morti* avanti la stessa ora.

Art. 5.

Le persone che durante l'intera giornata del censimento sono rimaste assenti dalla famiglia, sia che fossero nello stesso Comune, sia che fossero in altro Comune, si segnano nel foglio di quella famiglia o convivenza presso la quale hanno passato la notte del censimento.

Le persone che nella notte dal 30 novembre al 1° dicembre si trovino in viaggio sono censite nel luogo in cui arrivano o nello stesso giorno del censimento o posteriormente.

Le persone che partono nel giorno del censimento per recarsi in altro Comune o all'estero sono censite nel Comune da cui partono.

Art. 6.

I militari, i carabinieri, le guardie regie, le guardie municipali, le guardie daziarie, doganali, forestali e campestri ed i vigili che per l'intero giorno del censimento fossero di servizio fuori delle loro caserme o corpi di guardia, sono censiti la mattina del giorno successivo, al loro ritorno nelle caserme o corpi di guardia.

Art. 7.

I capitani delle navi nazionali che nella notte dal 30 novembre al 1° dicembre si trovino in viaggio diretti ad un porto del Regno, devono fornire al capitano del primo porto nazionale di arrivo, le notizie relative all'equipaggio ed ai passeggeri che erano a bordo in quella notte.

Se chi ha il comando della nave non ha ricevuto i fogli di censimento prima della partenza, questi gli saranno forniti dal capitano del porto nazionale d'arrivo.

Qualora la nave abbia lasciato il porto prima che siano stati restituiti i fogli di censimento, chi ha il comando della nave o barca deve consegnarli all'Autorità marittima nel Regno o al Console italiano all'estero, nel primo porto di arrivo, colle notizie riferite alla notte suddetta.

Art. 8.

I proprietari o conduttori di alberghi, locande, camere mobiliate, raccolgono le notizie delle persone che vi si trovano alloggiate nel giorno del censimento, sia per l'intera giornata, sia per una parte soltanto, qualora vi abbiano passata la notte.

Coloro che prendono alloggio durante il giorno del censimento nelle suddette convivenze vi saranno censiti se, a richiesta, dichia-

rino di non essere stati censiti in altro luogo; come pure vi si dovranno censire anche coloro che arrivassero alla mattina del giorno 2 e che fossero stati in viaggio durante tutto il giorno precedente.

Art. 9.

I fogli di famiglia vengono distribuiti, a cura del Comune, all'abitazione di ogni famiglia o convivenza.

Il foglio di famiglia sarà compilato non solo per ogni' focolare domestico, ma anche per ogni persona che vive da sola, sia in una propria abitazione, sia in casa d'altri, ma a titolo di semplice coabitazione, e per ogni convivenza di più persone riunite in alberghi, locande, collegi, convitti, caserme, ospedali, carceri, ospizi, baracche, tende, navi, barche, ecc.

I proprietari o conduttori, i direttori di alberghi o di convivenze di qualsiasi specie se abitano con la famiglia propria nei locali della convivenza debbono compilare un proprio foglio di famiglia distinto da quello della convivenza.

Quando più famiglie hanno l'abitazione in comune si dovranno compilare fogli separati per ciascuna di esse, richiamando su ogni foglio il numero d'ordine del foglio dell'altra o delle altre famiglie.

Gli ospiti, i precettori, i domestici, i dozzinanti sono segnati nel foglio della famiglia presso la quale si trovano.

Art. 10.

I fogli per il censimento della gente di mare sono distribuiti ai capitani delle navi nazionali ed estere ed ai padroni di barche dagli Uffici di porto.

Le Autorità comunali devono provvedere in tempo ai predetti Uffici i fogli necessari.

Art. 11.

Le notizie sono fornite e scritte sul Foglio di famiglia dal rispettivo capo o da chi è considerato come tale, e in assenza o impedimento di esso, da chi ne fa le veci, per sè e per le persone della famiglia presenti od assenti.

Per le convivenze le notizie sono date da chi ne è proprietario, o direttore, distinguendosi le convivenze a tipo familiare (convitti, collegi, conventi, caserme, carceri, ecc.) da quelle a carattere industriale (alberghi, locande, pensioni, ecc.) secondo istruzioni che verranno espressamente emanate.

Se tutti i membri di una famiglia, alla data del censimento, sono temporaneamente assenti dal Comune, sia che si trovino in altro Comune del Regno, sia che dimorino all'estero, ma si presume che vi debbano ritornare entro l'anno 1922, il Sindaco fa formare per essa un foglio di famiglia, desumendo le notizie dal registro di popolazione e da informazioni debitamente accertate, iscrivendole nell'elenco *B* degli assenti. Il Sindaco firma questo foglio a garanzia dell'esattezza delle notizie in esso contenute.

Il foglio di famiglia deve essere sottoscritto dal capo di famiglia, o da chi ne fa le veci, nella parte che concerne le sue dichiarazioni, e qualora il capo-famiglia non fosse in grado di sottoscrivere, dall'ufficiale di censimento, e per famiglie interamente assenti, dal Sindaco o da un suo incaricato.

Art. 12.

Si raccolgono, per il tramite dei Ministeri degli affari esteri, della marina e della guerra, le notizie riguardanti il personale diplomatico di Stati esteri, gli ufficiali, marinai ed altro personale a bordo delle regie navi, fuori delle acque territoriali del Regno, e le regie truppe all'estero, nel giorno fissato per il censimento nazionale.

Art. 13.

Verrà redatta, a cura del capo-famiglia, una copia del foglio di famiglia da lasciarsi a disposizione dei Comuni perchè compiano i lavori preveduti nell'articolo 34 e la revisione del Registro municipale della popolazione stabile, preveduta nell'articolo 33.

Art. 14.

Gli stampati del foglio di famiglia sono provveduti e distribuiti ai Comuni per cura e a spese del Governo. I piani topografici co-

munali di cui all'articolo 18 e i prospetti di riassunto di cui all'articolo 34 sono tracciati dagli Uffici comunali secondo le istruzioni che verranno impartite.

Omissis.

Art. 19.

Il Sindaco, coadiuvato dalla Commissione di censimento, nomina gli Ufficiali di censimento, scegliendoli di preferenza tra il personale d'ordine e i corpi armati dell'Amministrazione comunale e stabilisce il compenso pecuniario da darsi ai medesimi in ragione della loro prestazione.

Il numero degli Ufficiali di censimento dovrà essere ragguagliato al numero medio delle famiglie che essi potranno censire e che varierà secondo le circostanze locali, e, specialmente, secondo la maggiore o minore agglomerazione della popolazione di ciascuna frazione o sezione di censimento.

Il compenso stabilito verrà corrisposto al termine di tutte le operazioni affidate agli Ufficiali di censimento e dopo che la Commissione comunale ne avrà controllata l'opera.

Qualora la Commissione abbia verificato che non tutti i fogli della rispettiva sezione siano stati debitamente riempiti, verrà fatta una detrazione dal compenso, a titolo di multa, commisurata all'entità delle irregolarità o deficienze riscontrate.

Omissis.

Art. 23.

I Comuni nei quali la denominazione delle vie e piazze e la numerazione delle case e degli altri fabbricati ad uso di abitazione siano incompiute o irregolari, devono completarle e correggerle, secondo le istruzioni ministeriali.

Art. 24.

I Sindaci, assistiti dalle Commissioni comunali di censimento, dividono il territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento, seguendo i criteri amministrativi e topografici indicati qui appresso:

a) Si considera come *frazione* quella parte di territorio di un Comune che sia stata costituita in frazione a' termini dell'art. 121 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Si considera parimente come *frazione* il territorio di un Comune soppresso, che abbia tenuto separate le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese obbligatorie, a' termini dell'art. 118 della legge stessa;

b) Indipendentemente dalle ragioni amministrative suindicate, ogni centro di popolazione, con le circostanti case sparse per la campagna, costituisce una *frazione*. Per formare le frazioni le case sparse vengono attribuite a quel centro col quale hanno più frequenti rapporti e più facili comunicazioni.

L'attuale divisione del territorio comunale in frazioni, quale è stata fatta per il censimento precedente, deve esser mantenuta ferma per quanto possibile, e non si dovrà procedere a variazioni se non per motivi giustificati.

Per ogni frazione la popolazione delle *case sparse* deve costituire una o più sezioni a parte, affinché si possa formare per ogni Comune il totale della popolazione agglomerata e di quella sparsa; altrettanto si dica di isolette che facessero parte del Comune;

c) Un centro di popolazione può essere suddiviso in più frazioni, se esista una cinta daziaria che ne separi la parte interna dai sobborghi posti in immediata continuazione di essa. In tal caso i sobborghi che rimangono al di là della cinta daziaria si considerano come una sola frazione se sono contigui e formano come un anello intorno al nucleo interno, se invece trovansi discosti l'uno dall'altro, si ripartiscono in più frazioni.

I centri di popolazione si dividono, ove il numero di abitanti lo richieda, in *sezioni* di censimento; si fa quindi la riunione della popolazione delle sezioni al fine di ricomporre la totale popolazione del centro medesimo.

Se un centro fu diviso in frazioni, per alcuno dei motivi indicati in a) e in c), si forma il totale della popolazione del centro medesimo nel caso a) addizionando la popolazione delle frazioni del centro, e nel caso c) addizionando la popolazione compresa entro la cinta daziaria con quella agglomerata nei sobborghi contigui.

Art. 25.

Se il territorio del Comune è diviso fra due o più mandamenti amministrativi o giudiziari, può presentarsi l'opportunità di suddividere le frazioni in sezioni al fine di tener conto della circoscrizione mandamentale e determinare la popolazione del mandamento. Per ciò non si devono assegnare ad una stessa sezione case situate in mandamenti amministrativi o giudiziari diversi.

Omissis

Art. 28.

Negli ultimi dieci giorni del mese di novembre gli Ufficiali di censimento si recheranno in ciascuna delle abitazioni comprese nel territorio ad essi assegnato e scriveranno sopra un registro (*Stato di sezione provvisorio*) le notizie richieste a tenore delle Istruzioni ministeriali. Determinato il numero delle famiglie che presumibilmente si troveranno presenti nel giorno del censimento, i detti Ufficiali distribuiranno due esemplari del foglio di famiglia per ciascuna famiglia o persona che debba essere censita a parte a norma dell'articolo 9, e daranno le istruzioni necessarie per riempirli, avvertendo ogni capo-famiglia che egli deve scrivere le notizie richiestegli sui due esemplari del foglio.

Art. 29.

I fogli di famiglia riempiti delle notizie richieste, devono essere ritirati dagli Ufficiali di censimento nei tre giorni successivi al 1° dicembre 1921.

I detti Ufficiali all'atto del ritiro dei fogli dovranno accertarsi che per ogni famiglia o convivenza siano stati redatti i due esemplari e che vi siano scritte in modo chiaro ed esatto tutte le notizie domandate, e quando queste siano incomplete, errate o poco intelligibili, dovranno completarle, correggerle e chiarirle, col concorso del capo di famiglia o di chi ne fa le veci.

Art. 30.

Se il capo di famiglia, o la persona che lo rappresenta, ricusi di fornire le notizie domandate o di dare gli schiarimenti necessari per

correggere o completare quelle riconosciute errate o insufficienti, l'Ufficiale redige un processo verbale di queste trasgressioni per l'applicazione delle ammende comminate nell'articolo 11 della legge.

Art. 31.

Ritirati tutti i fogli, l'Ufficiale di censimento forma il riassunto numerico tracciato a piè dell'ultima pagina di ciascun foglio e compila lo *Stato di sezione definitivo*, nel quale indica per ciascuna famiglia il numero delle persone presenti e di quelle assenti e consegna questo *Stato* alla Commissione comunale di censimento, insieme ai fogli di famiglia ed ai processi verbali delle trasgressioni constatate.

Art. 32.

Nei Comuni nei quali si trovano famiglie di cittadinanza italiana che usano abitualmente un idioma diverso dall'italiano, si rileverà questo fatto nel modo che sarà indicato nelle Istruzioni.

Omissis.

Art. 34.

Lo spoglio delle notizie raccolte si fa in parte dagli Uffici comunali e in parte dall'Ufficio centrale di statistica.

Agli Uffici comunali sono affidate le seguenti operazioni:

1° Un prospetto indicante il numero delle case abitate e delle vuote; il numero e le altre notizie relative alle abitazioni, alle famiglie ed altre convivenze.

2° Per ciascuna frazione si determinerà la popolazione presente e la popolazione residente, nel modo indicato nell'articolo 1 del presente Regolamento, tenendo separata quella agglomerata nei centri da quella sparsa.

3° Il prospetto della popolazione censita nella circoscrizione delle singole Parrocchie, o frazioni di Parrocchia, esistenti nel Comune. Se qualche Parrocchia estende la sua giurisdizione a un territorio non compreso nella circoscrizione comunale, deve essere detto a quale Comune appartenga questo territorio.

4° Il prospetto della popolazione residente in ciascun mandamento amministrativo o giudiziario, qualora il Comune sia diviso in più mandamenti.

5° Un elenco dei luoghi aventi denominazione propria (cioè rioni, sestieri, quartieri di una città, centri secondari, gruppi di case rurali e casali), col totale delle famiglie censite in ognuno di detti luoghi.

Art. 35.

Le ulteriori operazioni di spoglio sono affidate all'Ufficio centrale di statistica, il quale provvede pure alla pubblicazione dei risultati del censimento.

Ad esso saranno perciò inviati, insieme ai fogli di famiglia, i prospetti specificati nell'articolo 34.

Per fare tale spedizione e per la corrispondenza relativa i Comuni godono della franchigia postale e del trasporto gratuito sulle Ferrovie dello Stato, secondo il disposto dell'articolo 13 della legge 7 aprile 1921, n. 457.

Art. 36.

La numerazione delle case, la divisione del territorio in frazioni, a distribuzione a domicilio dei fogli di censimento, la loro raccolta e verifica e ogni altra operazione preparatoria del censimento come pure i lavori indicati negli articoli 33 e 34, si fanno a cura e spese dei Comuni, secondo le Istruzioni ministeriali.

Omissis.

